

Unione montana delle Alpi del mare - Robilante (Cuneo)
Statuto Unione Montana delle Alpi del Mare.

STATUTO UNIONE MONTANA
ALPI DEL MARE
(Unione montana di Comuni con sede in ROBILANTE – CN)

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni di Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale n. 3 in data 14.03.2014, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi ;

2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica, ha potestà statutaria e regolamentare che esercita secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti da normative statali e regionali vigenti, ed opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al successivo comma 4.

4. Ai sensi del comma 3° del presente articolo, l'Unione montana esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della Legge Regionale n. 3/2014. L'Unione può altresì esercitare le funzioni e i servizi propri dei Comuni e le funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'art. 14, commi 27 e 28 del D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. con modifiche nella L., 30.07.2010, n. 122, che gli stessi decideranno di conferire direttamente o in convenzione all' Unione.

5. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- valorizzare le risorse umane e culturali;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalle due precedenti comunità montane costituite dalla Regione Piemonte nel 1973 e nel 1999 e proseguita dall'ultima Comunità Montana delle Alpi del Mare.

6. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

7. Ai sensi dell'art. 3 ,comma 4 della L.R. n. 3/2014, l'Unione può esercitare le funzioni di cui allo stesso art. 3, comma 3, in convenzione con un'altra Unione.

8. All'Unione montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire dichiarando la disponibilità a partecipare alle eventuali spese residuali correlati ai servizi associati.

9. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 2 Denominazione, ambiti e sede

1. L'Unione montana di Comuni, assume la denominazione di "Unione Montana delle Alpi del Mare".

2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata in ROBILANTE – CN -, nel Palazzo Comunale, sito in Piazza Regina Margherita n. 27 – P. 2°. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo e da istituirsi possibilmente presso i municipi.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi o delle funzioni fondamentali che i Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata e che gli stessi possono conferire, anche in convenzione, all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni , dei servizi e delle funzioni fondamentali, ed i criteri di riparto delle eventuali spese residuali direttamente correlate alle gestioni associate.

3. Qualsiasi attribuzione di funzioni all'Unione richiede che, nell'atto di approvazione da parte dei consigli comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza, il suo costo e le risorse per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio. Gli eventuali maggiori costi saranno posti a carico dei Comuni richiedenti.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:+

- a) il Consiglio
- b) la Giunta
- c) il Presidente

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni costituenti l'Unione, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci o delegati dei Comuni membri e da n. 2 Consiglieri per ciascuno di essi, di cui 1 in rappresentanza della minoranza, ove presente.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale .

3. Il Sindaco può sostituire in ogni tempo il rappresentante comunale eventualmente delegato o designato.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

5. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti del Comune dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri eletti.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, ed è presieduta dal Sindaco (o altro rappresentante delegato o designato) del Comune con il maggior numero di abitanti; all'ordine del giorno della seduta è posta la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, Il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42,

comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

5. Il Consiglio approva la convenzione da stipulare con altra Unione per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 3 comma 2, lettera c) della L.R. n. 3/2014.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria, almeno due volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Consiglio sarà altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri, secondo la disciplina del Regolamento predisposto ai sensi del successivo comma 2[^].

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

3. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei votanti e con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati all'Unione, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

4. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio, di cui all'art. 8, comma 2[^].

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione della specifica comunicazione del Sindaco del Comune.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di

decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario.

4. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione, le norme di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 in data 08.04.2013.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) revoca da parte del Sindaco;
- c) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Sindaci dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a comunicare il nuovo consigliere dell'Unione.

Art. 13 Commissioni Consiliari

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione, con mandato limitato alla durata di anni due e mezzo (metà legislatura) e può essere riconfermato.

3. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta (per un totale di 5 componenti dell'organo esecutivo, oltre il Presidente) avviene contestualmente, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri assegnati, sulla base del documento programmatico previsto dal 3^a comma dell'art. 8, presentato dal candidato Presidente, nel quale si dia atto del rispetto dei requisiti di rappresentatività indicati al successivo articolo 17.

4. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri. Risulterà eletto il candidato che, nell'ultima votazione, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli

atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;
- f) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti a Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa Giunta;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- k) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Qualora i Comuni appartenenti all'Unione conferissero alla stessa, la funzione fondamentale della polizia municipale, il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della L. 7.03.1986, n. 65, nel territorio dei Comuni interessati.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dai 2/3 dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.

2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente ed altri 4 membri denominati Assessori per un totale di 6 componenti, scelti tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

3. La composizione della Giunta deve essere ispirata al rispetto delle diverse realtà territoriali delle singole Valli che compongono l'Unione.

4. La composizione della Giunta deve garantire la rappresentanza delle tre sub aree (Bisalta, Vermenagna, Gesso) , assicurando la rappresentanza di ambo i sessi.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone i relativi poteri.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
- a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, Vice Presidente od anche da un Assessore, in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente e del Vice Presidente. La Giunta può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti (escluso il Presidente).

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti con voto vincolante e favorevole del Presidente.

5. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in relazione alle competenze del Segretario, l'art. 97 2^a comma, in ordine al parere di "conformità e correttezza dell'azione amministrativa",

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/1990 e s.m.i.

2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di

indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.

4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali

6. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi, nonché il rispetto della L. 9 gennaio 2004 n. 4 e successive modifiche apportate con L. 17.12.2012 . 221 in materia di accesso delle persone disabili agli strumenti informatici.

Art. 20 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e Segretario

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dal Consiglio dell'Unione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostruttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione prevede la figura di un Segretario con le funzioni di assistenza agli organi, di direzione, organizzazione e gestione dell'Ente.

5. Il Segretario dell'Unione può essere scelto tra:

- il personale con tale qualifica proveniente dalle soppresse Comunità Montane, ai sensi del successivo art. 34. La priorità della scelta tiene conto della economicità dei costi;
- i Segretari dei Comuni costituenti l'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori costi per l'Unione.

- Sia nell'uno che nell'altro caso il Segretario è nominato, con proprio decreto, dal Presidente dell'Unione sentita la Giunta;

6. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostruttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

7. Il Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento generale d'Organizzazione, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione, ai sensi del 4^a comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi;

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3;
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e delle funzioni fondamentali trasferite o, comunque, convenzionati;
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è trasmessa ai Consigli comunali.

Art. 26 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dalla normativa vigente in materia, che disciplina la costituzione, le attribuzioni, i compiti, le funzioni e i limiti dell'organo di revisione economico – finanziaria.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V ed in particolare dal Capo I, (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità montana Alpi del Mare, alla quale

l'Unione succede per i Comuni che la costituiscono;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie della persistente Comunità Montana della Alpi del Mare;

d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni, rinnovabile, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato. Durante detto periodo i singoli comuni costituenti l'Unione non potranno esercitare il diritto di recesso anticipato prima di tre (3) anni.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
 - d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione europea, regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta al Consiglio dell'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate con il voto favorevole della **maggioranza qualificata** dei Consiglieri assegnati all'Unione.
3. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della delibera di approvazione .
4. **Le modifiche sostanziali allo Statuto che comportino una modificazione dell'oggetto o dei diritti attribuiti ai Comuni aderenti, potrà essere motivo di recesso per i Comuni che non hanno votato favorevolmente per il cambiamento o la modifica.**

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.

1. In sede di prima istituzione ed in attesa della definizione del piano di riparto da parte del Commissario liquidatore, di cui all'art. 15 della L.R. n. 11/20012, l'Unione , anche in convenzione con altra Unione, si avvale di beni e personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in convenzione, in servizio presso la preesistente Comunità Montana Alpi del Mare, ai sensi del comma 2 della L.R. n.3/2014, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per i Comuni aderenti e per l'Unione stessa, che deve approvare la propria pianta organica;
2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana all'Unione, in relazione alla ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite, ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni o forme associative che si costituiranno, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi senza preventiva quantificazione e approvazione da parte delle Amministrazioni Comunali. Per le sole funzioni che i Comuni riterranno di conferire, l'Unione potrà avvalersi di personale dipendente dei Comuni stessi.
3. Nel rispetto dei vincoli enunciati ai comma 1°) e 2°) del presente articolo, l'Unione può anche porsi come capofila di una Convenzione, in accordo con le altre Unioni, forme associative od anche singoli Comuni dell'Unione o esterni all'Unione stessa, attraverso la quale, assorbendo il personale della preesistente Comunità Montana con la relativa copertura finanziaria, venga disciplinata la percentuale d'utilizzo da parte degli altri soggetti coinvolti nel piano di riparto, delle unità lavorative definite ed attribuite in base alle risultanze del piano ricognitivo effettuato dall'Organo Esecutivo e/o dal Commissario.

Art. 35. Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. Ai sensi del 5 comma dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la spesa per il personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni.

Art. 36 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana Alpi del Mare.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali eventualmente conferite, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana.

Art. 37 . Norma transitoria

1. Sino al 31.12.2014 l'Unione esercita, per i soli Comuni obbligati, le funzioni delegate alla preesistente Comunità Montana Alpi del Mare, subentrando pertanto alla stessa nella gestione di :

- a . catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- b. attività , in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- c. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

- a) alle norme della L.R. n. 3/2014;
- b) alle norme della legge regionale n. 11/2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali"
- c) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.